

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2004)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione**

(COSSIGA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1975

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle Università

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 novembre 1973, n. 734, nel disciplinare la concessione di un assegno perequativo agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1973, all'articolo 2 abolisce tutte le competenze accessorie che gravano sul bilancio dello Stato e introduce il sistema dell'autofinanziamento, senza possibilità di mantenimento dell'eventuale eccedenza tra le dette competenze accessorie e l'assegno perequativo.

L'articolo 3, invece, prende in considerazione dipendenti particolarmente indicati (tra gli altri il personale non insegnante delle Università) che percepiscono competenze accessorie a carico di bilanci diversi dallo

Stato e consente loro di mantenere l'eccedenza tra il vecchio ed il nuovo sistema sotto forma di « assegno *ad personam* ».

Tale eccezione trova il suo fondamento nel fatto che i compensi accessori di cui trattasi non gravano sul bilancio dello Stato e quindi sono fuori della logica su cui si basano i precedenti articoli 1 e 2.

Peraltro, considerato che l'articolo 3 della legge n. 734, nell'indicare gli emolumenti da valutare in sede di determinazione dell'assegno *ad personam*, adopera il termine generico di « proventi » senza alcuna precisazione circa le norme istitutive dei proventi stessi, si è verificata una diversità di trattamento tra Università ed Università, discendente dalle varie disponibilità di bilancio oltre che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla presenza o meno nell'Ateneo di facoltà scientifiche.

Per razionalizzare il settore, con il presente disegno di legge si attribuisce a tutto il personale non docente un assegno mensile *ad personam* di 30 mila lire, con decorrenza 1° gennaio 1973. Con detto assegno è previsto il mantenimento dell'eventuale maggior importo percepito dagli stessi alla data di entrata in vigore dell'assegno perequativo. Le disposizioni della presente legge, che si pone come norma di applicazione e di interpretazione dell'articolo 3 della suddetta legge numero 734 sull'assegno perequativo, si applicano anche al personale non insegnante comunque assunto a carico del bilancio delle

Università ed Opere universitarie, per il quale comunque il trattamento economico non potrà risultare eccedente il trattamento economico complessivo previsto dalla legge stessa per il corrispondente personale statale delle Università.

Viene, infine, ribadito il divieto di corrispondere al personale statale non insegnante delle Università qualsiasi emolumento a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti universitari o di fondi di cui le Università e gli Istituti medesimi abbiano la disponibilità.

Alla spesa derivante dal provvedimento si farà fronte con le entrate derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle Università, va inteso ed applicato come segue:

a) il divieto di cui al primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi emolumento a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti universitari o di fondi di cui le Università e gli Istituti medesimi abbiano la disponibilità;

b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle Università a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.

Art. 2.

A tutto il personale non insegnante statale delle Università e degli Osservatori astronomici e vesuviano, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di lire 360.000 annue, salvo il maggiore importo conseguente al trattamento accessorio in godimento alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Università anteriormente a tale data, detratto l'ammontare dell'assegno perequativo oltre che dell'assegno *ad personam* precedentemente indicato.

L'assegno previsto dal comma precedente sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale è stato attribuito.

L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1° marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200.

Art. 3.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procederà al conguaglio tra le somme che le Università sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le Università stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.

Art. 4.

Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle Università nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonché quello delle Opere universitarie, non potrà risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle Università.

Art. 5.

Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.